

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA**

INDICE

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Ambito di applicazione

ART. 3 Competenza per il conferimento degli incarichi

ART. 4 Presupposti e requisiti per il conferimento

ART. 5 Programmazione dei fabbisogni

ART. 6 Criteri e modalità di conferimento

ART. 7 Procedura comparativa

ART. 8 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

ART. 9 Disciplinare di incarico

ART. 10 Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi

ART. 11 Limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE *G. con. n. 29*
N. *37* DEL *29/04/2008*
N. *3* FOGLI

IL SEGRETARIO COMUNALE



Di Molfetta Dott.ssa Rosalba

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Bastiglia, in qualità di ente locale, provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti Codice Civile, il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.), e dell'incarico libero professionale.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

- a. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b. gli incarichi professionali relativi ai servizi tecnici di ingegneria e di architettura, in generale prestati da personale iscritto agli albi professionali e quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
- c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, revisori dei conti, difensore civico, e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 6 quater, D. Lgs.165/2001;

ART. 3 (Competenza per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, vengono conferiti dai competenti Responsabili di Area.

ART. 4 (Presupposti e requisiti per il conferimento)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Comune di Bastiglia può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da intendersi come possesso di Diploma di Laurea, conseguito secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 o Diploma di Laurea specialistica, in materie e con indirizzo strettamente attinente all'ambito della prestazione da affidare ed eventuali specifiche abilitazioni, iscrizioni in albi professionali o esperienze professionali.
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

3. L'impossibilità oggettiva per l'ente di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, deve essere verificata.
4. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
5. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.
6. Gli incarichi divengono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante, di cui al comma 10.

ART. 5 (Programmazione dei fabbisogni)

1. L'Amministrazione Comunale individua annualmente, in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e nell'ambito del programma approvato dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, i programmi, progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 2.

ART. 6 (Criteri e modalità di conferimento)

1. In esecuzione di quanto previsto dal precedente art. 4, il Responsabile di Area individua, di norma, i collaboratori mediante procedura comparativa, avviata mediante apposita determinazione, in cui deve:

- a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo alla Amministrazione Comunale;
- b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c) disporre, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività stessa, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che tale corrispettivo sia proporzionato all'attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dall'Ente.

3. L'avviso di selezione è pubblicato, di norma, sul sito web del Comune, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Al fine di garantire l'omogeneità dell'azione amministrativa, gli avvisi di selezione possono essere redatti e pubblicati dal Servizio unico del Personale.

4. Le manifestazioni di interesse possono essere utilizzate anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di due anni.

5. Per incarichi di importo inferiore a euro 10.000,00 netti, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

6. Ove ritenuto opportuno e conveniente, il Servizio unico del Personale può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente comma 3, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti culturali, professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione tre soggetti o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

7. A dette liste l'Amministrazione Comunale può attingere, qualora l'incarico da conferire abbia un valore inferiore ad euro 20.000,00 netti, oppure riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato, per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, utilizzando un criterio di rotazione.

ART. 7 (Procedura comparativa)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico, il Responsabile di Area effettua la valutazione e, in tale attività, può avvalersi di apposita commissione da lui presieduta e nominata e composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

2. La valutazione è effettuata comparando, a seconda dei casi, gli elementi curriculari e le proposte economiche.

3. Per ciascun curriculum pervenuto, viene elaborato un giudizio sintetico. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, è possibile ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

4. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Responsabile di Area di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e il corrispondente giudizio sintetico dovranno fare riferimento:

- a) alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare – anche presso l'Ente - come emergenti dal curriculum;
- b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

- c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d) ai titoli culturali posseduti (a titolo esemplificativo: laurea, dottorato, master, docenze, diplomi di specializzazione ecc.).

ART. 8 (Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7, il Comune di Bastiglia può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 7;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità dell'esperto esterno o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione specialistica delle risorse umane, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione a convegni e/o seminari in qualità di relatore, stante la incomparabilità della prestazione;
- f) per le procedure comparative prevista da direttive o norme comunitarie.

ART. 9 (Disciplinare di incarico)

1. Il Responsabile di Area, con propria determinazione, approva le risultanze della procedura comparativa e le clausole contrattuali.
2. Al fine di garantire l'omogeneità dell'azione amministrativa e il corretto inquadramento giuridico ed economico del personale, i contratti di lavoro relativi agli incarichi di cui all'articolo 1, sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico e sono materialmente e formalmente adottati dal **Responsabile d'Area del servizio proponente, di concerto con i Responsabili dei servizi interessati. Al Responsabile d'Area del servizio proponente compete la titolarità sostanziale della decisione;**
3. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata dell'incarico;
 - b) luogo in cui viene svolta l'attività;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - e) compenso per l'attività svolta;

4. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, l'esperto è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.

5. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

6. Il Responsabile di Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Responsabile di Area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, oppure, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 10 (Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi)

1. Il Comune di Bastiglia rende noti gli incarichi conferiti:

a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale, a cura del servizio **unico** del personale, al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni;

b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, commi 18 e 54, della Legge n. 244/2007, la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del servizio **segreteria-contratti**, degli estremi dei provvedimenti dei Responsabili competenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto del Responsabile competente è stato adottato.

ART. 11 (Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, il limite massimo della spesa corrente per gli incarichi e le consulenze è fissato nella misura del 2 % rispetto alla spesa annua **corrente** come risultante dagli appositi capitoli di bilancio. Sono esclusi dal predetto limite massimo gli incarichi di ingegneria e di architettura conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale, nonché incarichi finanziati con fondi comunitari.